



COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

UFFICIO LICENZE

ACCONCIATORI REQUISITI PROFESSIONALI

**Nota informativa della Regione Veneto
N° 43156 del 26 gennaio 2010**

L'abilitazione professionale di acconciatore è da intendersi acquisita da coloro che entro il 27 maggio 2007 risultavano in possesso di uno dei seguenti requisiti, distinti tra percorso lavorativo e percorso formativo:

PERCORSO LA VORATI VO

1. 2 anni di attività lavorativa come dipendente di 3° livello in un'impresa del settore (acconciatura o parrucchiere, per uomo o per donna);
Oppure
aver svolto un periodo di apprendistato + un'attività lavorativa come dipendente di 3° livello. Il periodo totale di lavoro deve essere pari a 3 anni;
2. rapporto di apprendistato della durata prevista dal CCNL di settore con successiva qualificazione. Al riguardo, si segnala che dall'11 maggio 1992 all'31 luglio 2000 i Contratti Collettivi di categoria che si sono succeduti nel tempo consideravano utile, ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale, un periodo di apprendistato di 5 anni e l'inquadramento dell'interessato al 1° gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista). Dal 1 agosto 2000 il periodo normale di apprendistato utile ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale è rimasto di 5 anni con inquadramento dell'interessato al 1° gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista). Per gli apprendisti assunti a partire dal 1 agosto 2000, in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività, il periodo di apprendistato utile è stato ridotto a 4 anni e 6 mesi;
3. 2 anni di attività lavorativa qualificata (vale a dire con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del CCNL di settore) come collaboratore (familiare coadiuvante) o come socio prestatore d'opera in un'impresa del settore anche non artigiana.

**documenti da richiedere, anche in alternativa tra loro,
ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali
(da tenere agli atti dell'Ente)**

Lavoratore dipendente

- Copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro)
- Copia comunicazione obbligatoria di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI

- Copia CUD
- Visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell'acconciatura 0750

Contratto di apprendistato

- Copia comunicazione obbligatoria di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI
- Visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell'acconciatore 0750
- Per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto a 4 anni e 6 mesi, copia attestato di qualifica professionale attinente l'attività o titolo di studio post - obbligo

Socio prestatore d'opera e Familiare coadiuvante

- Visura camerale storica della impresa.
- Nel caso di collaboratore familiare di impresa artigiana: visura artigiana previdenziale
- Estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa INAIL
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della società/impresa familiare da cui risulti che il socio/familiare coadiuvante ha svolto le mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del CCNL di settore

PERCORSO FORMATIVO

La fase transitoria tra la disciplina dettata dalla DGR n. 6233 del 17 novembre 1981 (corsi di durata biennale per complessive 2.000 ore) e quella attuativa dalla legge n. 174/05 è disciplinata dalla DGR n. 1272 del 2007 che distingue tra formazione superiore (maggiori di 18 anni) e formazione iniziale (tra i 14 e i 18 anni).

Formazione Superiore

La DGR n. 6233 del 17/11/81 ha trovato applicazione anche per gli anni formativi 2005/2007 e 2006/2008.

Formazione Iniziale

Ai percorsi triennali attivati nell'anno formativo 2004/2005 che si sono conclusi nel giugno 2007 con la qualifica di "Operatore del benessere: acconciatore" è stato applicato quanto stabilito al punto C2 della Direttiva approvata con DGR n. 1564 del 23/5/2006, la quale prevede che la qualifica conseguita a conclusione dei predetti percorsi triennali consente l'accesso ai corsi di specializzazione ovvero l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura al fine di consentire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore in conformità all'art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 17 agosto 2005 n. 174.